



**FIBIS**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO  
TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

5/2015 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

(con riferimento al capo a) i seguenti CSB, in atti meglio generalizzati:

- TEX MASTER REGGIO EMILIA;
- TOZZONA IMOLA;
- BAR PINARELLA;
- BAR SAN BIAGIO;
- LIBERIO;
- SANTA MARGHERITA;
- EX CAFFE' DELLE ROSE;
- BAR CHI BURDEL;
- BAR PAPINI;

(con riferimento ai capi b ed f):

- Il presidente del Comitato Provinciale FIBIS di Reggio Emilia, sig. LAURO CAFFARI;

(con riferimento al capo e) i seguenti CSB, in atti meglio generalizzati:

- IL BIRILLO;
- BAR EUROPA;
- LAVEZZOLA;
- BOCCIOFILA MASSESE;
- GIOVECCA;
- CIRCOLO ANSPI S. ANDREA;

- ASD BIL. GRANAROLO;
- PINARELLA;
- LIBERIO;
- ASD DOLCE AMARO;
- CROAZIA LUGO;
- SANTO STEFANO;
- BORGO TULLIERO;
- BAR EUROPA;
- A. FRATTI;
- NUOVA EUROPA;
- ASIRELLI;
- AL BAR SPORT MEZZANO;
- ENDAS S. AGATA;
- ANDAS GUERRINI;
- BAR EUROPA;
- ARCI MADRIOLE;
- CIRCOLO DELLO SPORT;
- NUOVA EUROPA;

nonché l'ASD FIBIS ROMAGNA, nella persona del legale rappresentante pro tempore nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, per i capi a), d), e), g);

(per l'enunciazione dettagliata dei capi di incolpazione si rinvia all'atto di deferimento che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante)

per rispondere della violazione della violazioni indicate nell'atto di deferimento, nelle date e nei luoghi in esso indicati.

#### *Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto presentato dal Sig. Luciano Semprini, al quale seguivano complessi accertamenti della Procura Federale.

All'esito delle indagini emergeva un quadro allarmante per ciò che attiene la regolarità dei tesseramenti FIBIS nella regione Emilia-Romagna.

Ed invero, veniva accertato che numerosi atleti avevano partecipato a competizioni ufficiali pur in assenza di regolare tesseramento ordinario, peraltro, alcuni di questi atleti

(ed alcuni CSB) ignoravano l'irregolarità della propria posizione, ritenendo, invece, che il tesseramento fosse correttamente stato effettuato (per l'indicazione delle gare, degli atleti e dei CSB coinvolti si richiama l'atto di deferimento).

Nella maggior parte dei casi atleti muniti di sola tessera di quarta categoria avevano partecipato a competizioni di serie A, B e C, per gareggiare nelle quali è necessaria tessera ordinaria.

Le verifiche effettuate dalla Procura Federale attraverso l'audizione di alcuni soggetti interessati e la richiesta di documentazione alla segreteria Federale consentiva di accertare l'effettiva irregolarità di molte posizioni coinvolte, mentre solo per alcune di esse non era possibile assumere con certezza le infrazioni denunciate.

Dopo la rituale notifica dell'atto di detrimento a tutti i soggetti interessati veniva fissata udienza per la celebrazione del procedimento disciplinare (che si prolungava per diverse udienze a causa della difficoltà nella notificazione degli avvisi di udienza a tutte le parti).

Solo il Presidente del CSB Liberio si presentava in udienza (dopo aver già inviato memoria difensiva) per ribadire di aver ingenuamente/colpevolmente ritenuto che i tesseramenti degli atleti fossero stati regolarmente effettuati, si diceva amareggiato per quanto accaduto e, in quella sede, comprendeva di aver agito con leggerezza, anche se in assoluta buona fede.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni:

IN RELAZIONE AL CAPO A, D, E, G

1. MESI 9 COMPLESSIVI DI INIBIZIONE DA QUALSIASI ATTIVITA' FEDERALE AL LEGALE RAPPRESENTANTE, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2013/2014, 2014/2015, DELLA ASD FIBIS ROMAGNA, PER CONCORSO IN ILLECITO SPORTIVO EX ART. 13 REG. GIUSTIZIA, COMMES-  
SO DAI CSB INDICATI AL PUNTO CHE SEGUE;

2. IN RELAZIONE AI CSB INDICATI AL CAPO A (AD ECCEZIONE DEL CSB LIBERIO ASD DI CERVIA) PENALIZZAZIONE PER L'ANNO IN CORSO DI 6 PUNTI E REVOCA, EX ART. 4 COM-  
MA 2 REG. GIUSTIZIA VIG., DEI RISULTATI SPORTIVI CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMEN-  
TO PER ILLECITO SPORTIVO. PER IL CSB LIBERIO DI RAVENNA ASSOLUZIONE PER INSUF-  
FICIENZA E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA PROVA;

3. CAPI B) ED F) MESI 7 COMPLESSIVI DI INIBIZIONE DA QUALSIASI ATTIVITA' FEDERALE AL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2013/2014, 2014/2015, PER CONCORSO IN ILLECITO SPORTIVO EX ART. 13 REG. GIUSTIZIA E REVOCA, EX ART. 4 COMMA 2 REG. GIUSTIZIA VIG., DEI RISULTATI SPORTIVI CONSEQUENZA DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO SPORTIVO

4. IN RELAZIONE AI CSB INDICATI AL CAPO E (AD ECCEZIONE DEL CSB LIBERIO ASD DI CERVIA) PENALIZZAZIONE PER L'ANNO IN CORSO DI 6 PUNTI E REVOCA, EX ART. 4 COMMA 2 REG. GIUSTIZIA VIG., DEI RISULTATI SPORTIVI CONSEQUENZA DELL'ACCERTAMENTO PER ILLECITO SPORTIVO. PER IL CSB LIBERIO DI RAVENNA ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA PROVA.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che le richieste formulate dalla Procura Federale sia corrette e meritino integrale accoglimento.

L'assenza di argomentazioni difensive consente, pur nella complessità del procedimento, di limitare la parte motiva della deliberazione.

Invero, ad eccezione del sig. Delorenzi Daniele, Presidente del CSB Liberio di Cervia, nessuno degli incolpati ha fornito elementi idonei ad elidere la responsabilità disciplinare per gli illeciti contestati.

Non ci sono dubbi circa la corretta qualificazione degli addebiti. I fatti contestati hanno arrecato un grave danno alla Federazione, rilevante sotto diversi profili: numerose sono le competizioni che si svolte in maniera irregolare, con partecipazione di atleti con tesserati o tesserati in maniera non conforme, così penalizzando chi ha gareggiato in posizione regolare, ciò ha comportato, conseguentemente, non solo un grave danno all'immagine della Federazione, ma anche notevoli ammanchi dovuti alla mancata corresponsione delle somme dovute per i tesseramenti non effettuati.

### PQM

#### Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per le incolpazioni enunciate nell'atto di deferimento, applica

IN RELAZIONE AL CAPO A, D, E, G

1. MESI 9 COMPLESSIVI DI INIBIZIONE DA QUALSIASI ATTIVITA' FEDERALE AL LEGALE RAPPRESENTANTE, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2013/2014, 2014/2015, DELLA ASD FIBIS ROMAGNA, PER CONCORSO IN ILLECITO SPORTIVO EX ART. 13 REG. GIUSTIZIA, COMMES- SO DAI CSB INDICATI AL PUNTO CHE SEGUE;

2. IN RELAZIONE AI CSB INDICATI AL CAPO A (AD ECCEZIONE DEL CSB LIBERIO ASD DI CERVIA) PENALIZZAZIONE PER L'ANNO IN CORSO DI 6 PUNTI E REVOCA, EX ART. 4 COM- MA 2 REG. GIUSTIZIA VIG., DEI RISULTATI SPORTIVI CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMEN- TO PER ILLECITO SPORTIVO. PER IL CSB LIBERIO DI RAVENNA ASSOLUZIONE PER INSUF- FICIENZA E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA PROVA;

3. CAPI B) ED F) MESI 7 COMPLESSIVI DI INIBIZIONE DA QUALSIASI ATTIVITA' FEDERALE AL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA, NELLE STAGIONI SPOR- TIVE 2013/2014, 2014/2015, PER CONCORSO IN ILLECITO SPORTIVO EX ART. 13 REG. GIUSTI- ZIA E REVOCA, EX ART. 4 COMMA 2 REG. GIUSTIZIA VIG., DEI RISULTATI SPORTIVI CON- SEGUENZA DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO SPORTIVO

4. IN RELAZIONE AI CSB INDICATI AL CAPO E (AD ECCEZIONE DEL CSB LIBERIO ASD DI CERVIA) PENALIZZAZIONE PER L'ANNO IN CORSO DI 6 PUNTI E REVOCA, EX ART. 4 COM- MA 2 REG. GIUSTIZIA VIG., DEI RISULTATI SPORTIVI CONSEGUENZA DELL'ACCERTAMEN- TO PER ILLECITO SPORTIVO. PER IL CSB LIBERIO DI RAVENNA ASSOLUZIONE PER INSUF- FICIENZA E/O CONTRADDITTORIETA' DELLA PROVA.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 12 luglio 2016

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina.

Avv. *Roberto Filocamo*

I consiglieri

Avv. *Elisa Fabbri*

Avv. *Antonio Matera*